

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Autorità Giudiziaria innanzi la quale si procede: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma – Sez. I Quater.

Numero di Registro Generale del ricorso e dei motivi aggiunti: R.G. n. 1260/2015.

Ricorrenti: Nugnes Annamaria (C.F. NGNNMR80I67F799K) e Vincenzo Diana (C.F. DNIVCN64D29H798X).

Amministrazioni intimare: Regione Lazio.

Provvedimenti impugnati: a) determinazione n. G01640 del 26.02.2016, con la quale il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area Politica del Farmaco, Dr. Vincenzo Panella, ha avviato la procedura di interpello di cui all'art. 10 del bando di concorso e previsto che successivamente all'interpello la Regione Lazio provvederà all'assegnazione delle sedi farmaceutiche secondo quanto previsto dall'art. 11 del bando di concorso e dalla normativa vigente; b) allegati A) e B) alla determinazione n. G01640 del 26.02.2016 sub a); c) determinazione n. G02418 del 15.3.2016 con la quale il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area Politica del Farmaco, Dr. Vincenzo Panella, ha sospeso la procedura di interpello e annullato le preferenze espresse dai candidati utilmente collocati in graduatoria; d) avviso, pubblicato sul sito della Regione Lazio, con il quale la Regione Lazio ha comunicato la sospensione dell'interpello per i motivi indicati nella determinazione n. G02418 del 15.3.2016 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area Politica del Farmaco, Dr. Vincenzo Panella e che la nuova procedura di interpello sarà avviata il 6 aprile 2016 e terminerà l'11 aprile 2016; e) provvedimenti, ignoti numero e data, di assegnazione delle sedi farmaceutiche ai candidati utilmente collocati in graduatoria e di

autorizzazione all'apertura delle sedi farmaceutiche assegnate; f) determinazione n. G02782 del 23.03.2016, con la quale il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area Politica del Farmaco, Dr. Vincenzo Panella, ha integrato l'elenco delle sedi farmaceutiche sub iudice, Allegato A della determinazione n. G01640 del 26.2.2016; g) determinazione n. G03151 del 1.4.2016, con la quale il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area Politica del Farmaco, Dr. Vincenzo Panella, ha integrato l'elenco delle sedi farmaceutiche sub iudice, Allegato A della determinazione n. G01640 del 26.2.2016; h) ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale in essi inclusi quatenus opus: i provvedimenti, ignoti numero e data, di accertamento dei requisiti dei candidati utilmente collocati in graduatoria; la determinazione n. G01412 del 22.2.2016 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area Politica del Farmaco, Dr. Vincenzo Panella, e la determinazione n. G01411 del 22.2.2016 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area Politica del Farmaco, Dr. Vincenzo Panella; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi assegnata la corretta posizione in graduatoria in applicazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati con D.P.C.M. n. 298/94.

Sunto del IV ricorso per motivi aggiunti.

Ai provvedimenti impugnati sono state rivolte a titolo di illegittimità propria e derivata, le medesime censure già formulate nel ricorso principale e nei precedenti motivi aggiunti come di seguito riassunte:

RICORSO PRINCIPALE E I RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.

D) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241. VIOLA-

ZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 E 6 del DPCM N.

298/94. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.

Illegittimità dei criteri di valutazione se e per quanto adottati dopo la seduta di insediamento della Commissione Giudicatrice e/o in una fase procedurale tale da violare la *par condicio* tra i candidati.

Illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera fissati dalla Commissione valutatrice per quanto volti ad introdurre elementi valutativi non già di mera specificazione ma innovativi rispetto a quelli fissati dall'art. 6 del DPCM n. 298/94.

ID) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 del DPCM N. 298/94. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE FISSATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Illegittimità dei provvedimenti impugnati per omessa valutazione dell'abilitazione posseduta dal sig. Vincenzo Dana dichiarata nella domanda di partecipazione ancorchè di essa è stata omessa l'indicazione della votazione conseguita ed, in ogni caso, per violazione del principio del soccorso istruttorio.

III) SEGUE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTI-

TUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL
DPCM N. 298/94. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLO-
GICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA
LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE FISSATI DALLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCOR-
SO ISTRUTTORIO.**

Errata valutazione della Commissione Giudicatrice in relazione al corso di perfezionamento in medicina omeopatica dichiarato dal dott. Vincenzo Diana in sede di partecipazione e per il quale non è stato riconosciuto punteggio alcuno siccome si è erroneamente ritenuto conseguito presso una struttura privata.

**IV) SEGUE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITU-
ZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL
DPCM N. 298/94. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLO-
GICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA
LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO. ILLOGICITA'.**

Illogicità dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui hanno determinato il punteggio da attribuire alla specializzazione universitaria ed hanno escluso l'attribuzione di punteggio alcuno per i corsi di aggiornamento privi di esame finale.

In merito alle specializzazioni universitarie la Commissione giudicatrice ha previsto di assegnare per le specializzazioni universitarie il punteggio

massimo di 2 punti prevedendo l'attribuzione di 0,5 punti per la specializzazione universitaria della durata di due anni e 1,0 punti per quella di durata triennale o quadriennale .

Essendo il punteggio massimo attribuibile per le specializzazioni universitarie possedute dai candidati pari a 2, non si comprende perché la Commissione esaminatrice non ha graduato diversamente detto punteggio complessivo in funzione della diversa durata della specializzazione.

Del pari illogica è l'esclusione dalla valutazione dei corsi di aggiornamento di quelli privi di esame finale giacché tale limitazione non si rinviene nel DPCM n. 298/94 né risultano esplicitate le ragioni per le quali si è previsto di non assegnare punteggio alcuno ai corsi di aggiornamento privi di esame finale.

V) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 E 6 del DPCM N. 298/94. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDIZIONE.

Illegittimità delle valutazioni della Commissione valutatrice siccome l'applicazione dei criteri di valutazione fissati dal D.P.C.M. n. 298/1994, che l'Amministrazione si era vincolata ad applicare nella *lex specialis*, avrebbe portato ad una diversa posizione in graduatoria di tutti i soggetti ivi collocati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 330 e di essi i due terzi si sarebbero collocati in posizione inferiore rispetto a quella ricoperta dai ricorrenti.

Dalla disamina della documentazione acquisita a seguito di accesso agli atti

e del trattamento in concreto serbato alla posizione dei singoli candidati si è avuta compiuta riprova delle negative conseguenze scaturite per i ricorrenti e degli indebiti vantaggi conseguiti dagli altri concorrenti in ragione della dedotta errata applicazione da parte della Commissione esaminatrice dei criteri di valutazione fissati dal DPCM n. 298/94.

II RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

I.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 E 6 del DPCM N. 298/94. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.

1. Le operazione di valutazione dei titoli di studio e carriera effettuate dalla Commissione sono illegittime non solo perché hanno completamente stravolto i criteri stabiliti dal legislatore con il D.P.C.M. n. 298/1994, ma anche perché poste in essere in totale violazione del principio della **par condicio dei concorrenti e di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa** in quanto la Commissione ha ritenuto di poter **integrare** i criteri di valutazione **in un momento successivo** a quello di inizio della valutazione dei candidati.

Dalla lettura dei verbali emerge, infatti, che la Commissione ha specificato i criteri di valutazione nei verbali nn. **1** (del 6.03.2013), **2** (del 12.03.2013), **3** (del 19.03.2013), e **4** (del 26.03.2013).

Nei successivi verbali n. **5** (del 9.04.2013) e **6** (del 23.04.2013) ha procedu-

to alla valutazione di n. 23 candidati in forma associata e 6 candidati in forma singola.

Nelle sedute successive, del tutto inopinatamente, ha posto in essere un'attività di successiva integrazione ed ulteriore specificazione dei criteri già fissati e di valutazione "retroattiva" delle domande già esaminate.

Di tanto si ha compiuta riprova dalla lettura:

➤ Del verbale n. 7 inerente la seduta del 3 maggio 2013 nella quale la Commissione esaminatrice ha dapprima **integrato** il verbale n. 3 stabilendo che *"i titoli di studio... debbano essere valutati nell'ambito dell'art. 6 punto c) del DPCM n. 298794 per un punteggio di 0,4 punti a Commissario e per un totale massimo di 2,00 punti"* e poi proceduto alla valutazione di n. 8 candidati in forma associata e n. 1 candidato in forma singola.

➤ Del verbale n. 8 (del 7.05.2013), nel quale la Commissione ha stabilito *"che non saranno valutate, con effetto retroattivo sui candidati valutati nelle riunioni precedenti, le borse di studio che risultano in concomitanza alla specializzazione e al dottorato"* e ha poi proceduto alla valutazione di n. 13 candidati in forma associata e n. 3 candidati in forma singola. Dalla lettura di tale verbale non solo emerge l'illegittima definizione dei criteri di valutazione in un momento successivo all'inizio della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati ma non è dato nemmeno sapere quando è stata posta in essere l'attività di rivalutazione dei titoli dei candidati già esaminati, non dandosi conto di tale attività in nessuno dei verbali dal n. 1 al n.

47.

Nel successivo verbale n. 9 (del 17.05.2013), la Commissione ha proceduto alla valutazione di n. 8 candidati in forma associata e n. 5 candidati in forma singola.

Nel verbale n. 10 (del 21.05.2013), la Commissione, pur avendo avviando **avviato la correzione**, ha disposto ancora una volta **l'integrazione** del verbale n. 3 individuando **i punti da attribuire alla voce borsa di studio e corsi di perfezionamento** e, poi, proceduto alla valutazione di n. 12 candidati in forma associata e n. 1 candidato in forma singola.

Infine, con il verbale n. 11 (del 4 giugno 2013) la Commissione, sempre nell'intento di "specificare" i criteri di valutazione, ha previsto che *"prima di procedere nella valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, stabilisce che si riserva di valutare volta per volta le borse di studio conseguite in paesi extraeuropei"* e, poi, proceduto alla valutazione di n. 13 candidati in forma associata e n. 4 candidati in forma singola.

2. L'attività di specificazione successiva dei criteri, effettuata dalla Commissione in un momento **successivo a quello di inizio delle operazioni di valutazione dei candidati**, viola il disposto dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 ed, in ogni caso, il più generale principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e di rispetto della par condicio dei candidati, che impongono alla Commissione di fissare o specificare i criteri di valutazione in un momento precedente all'inizio delle operazioni di valutazione.

In tal senso, del resto, si è espressa la pacifica Giurisprudenza Amministrativa la quale ha a più riprese affermato che *"il principio ... della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore...pone l'accento sulla*

necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purchè prima della loro concreta valutazione” (ex multis Cons. St., Sez. VI, 13.03.2015, n. 1411).

Di contro, nel caso di specie, la Commissione, pur avendo avviato la valutazione dei titoli, ha proceduto ad una loro successiva integrazione e specificazione quando aveva già contezza dei titoli posseduti dai candidati già valutati nelle precedenti sedute.

Tanto esime da ogni ulteriore considerazione in merito.

2. Ulteriore profilo di illegittimità dell’attività valutativa posta in essere dalla Commissione esaminatrice discende dalla decisione assunta dalla stessa di procedere alla rivalutazione con efficacia **retroattiva** dei candidati già valutati.

Tanto si desume dalla lettura del verbale n. **8** del 7.05.2013, nel quale è previsto *“che non saranno valutate, con effetto retroattivo sui candidati valutati nelle riunioni precedenti, le borse di studio che risultano in concomitanza alla specializzazione e al dottorato”*.

Tale attività di rivalutazione, oltre a violare il principio di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa e di rispetto della par condicio dei candidati di cui si è detto, è altresì illegittima siccome:

- a) la Commissione non dà conto in nessuno dei verbali di quando sia avvenuta tale attività di rivalutazione con efficacia retroattiva;
- b) si pone in ogni caso in contrasto con il principio, elaborato in sede

giurisprudenziale, secondo il quale la Commissione, una volta “chiuso” il verbale non può più modificarlo, essendosi esaurito il suo **potere valutativo**.

Sul punto, proprio in materia di concorsi pubblici è stato, infatti, affermato che *“il verbale della commissione di concorso – che, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del D.P.R. n. 220, deve descrivere tutte le fasi del concorso e che va redatto giorno per giorno (art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487) – costituisce un atto pubblico che è assistito da fede privilegiata, cioè fa prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato; una volta che il verbale venga chiuso, cioè confermato e sottoscritto, esso diviene pertanto intangibile anche per gli stessi componenti della commissione, nel senso che il potere che con la verbalizzazione è stato esercitato è venuto meno, cioè si è consumato. Può senz’altro ammettersi che – nel caso in cui il verbale sia inficiato da errori materiali – sia consentito operare le opportune rettifiche ma deve trattarsi di vero e proprio errore materiale, cioè di una inesattezza percepibile ictu oculi dal contesto dell’atto e tale da non determinare alcuna incertezza in ordine alla individuazione di quanto effettivamente rappresentato e avvenuto”* (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 10.01.2008, n. 28).

Anche per tal verso emerge, dunque, con evidenza l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 E 6 del DPCM N. 298/94. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/1994.

ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDIZIONE.

1. Le operazioni di valutazione dei titoli poste in essere dalla Commissione esaminatrice sono illegittime anche sotto un ulteriore e diverso profilo.

Si consideri che la Commissione nei verbali n. **14** (del 25.06.2013), **16** (del 5.07.2013), **17** (del 08.10.2013), **21** (del 30.10.2013), **25** (del 21.11.2013), **26** (del 28.11.2013), **28** (del 10.12.2013), **32** (del 24.01.2014), **34** (del 11.02.2014), **37** (del 26.02.2014), **39** (del 11.03.2014), **43** (del 29.04.2014) e **45** (del 20.05.2014) ha ritenuto di poter valutare i titoli dei candidati, pur essendo **assente un membro** della Commissione.

L'assenza di uno dei membri della Commissione inficia le valutazioni all'uopo operate per due ordini di considerazioni.

Innanzitutto, perché dalla disamina delle schede di valutazione relative ai candidati valutati nelle sedute in cui era assente un membro del Collegio è emerso che per **alcuni titoli ai candidati, poi risultati vincitori di concorso**, è stato attribuito il punteggio **massimo che la Commissione avrebbe potuto attribuire** solo in caso di presenza di **tutti e cinque** i membri della Commissione.

Dalla disamina dei verbali citati, inoltre, non emerge né che sia stata conferita una delega al voto ad uno dei membri presenti da parte del membro assente né che sia stato nominato un supplente per il membro assente.

Ci si chiede, quindi, come sia stato possibile attribuire il massimo del punteggio attribuibile solo in presenza di tutti e cinque i membri del

Collegio e chi abbia votato al posto del membro assente!

A tale conclusione sarà agevole pervenire ove si consideri, a titolo **esemplificativo e non esaustivo** e tenendo conto solo dei candidati vincitori di concorso, la posizione di:

- **Porcaro Teresa** che si è vista attribuire **2** punti per la voce “specializzazioni-borse di studio o di ricerca” a fronte del punteggio massimo di **0,4** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e che quindi stante l’assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di **1,60**;
- **Nasso Maria** che si è vista attribuire punti **0,50** per la voce “*abilitazione e corsi di aggiornamento*” a fronte del punteggio massimo di **0,1** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e che quindi stante l’assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di **0,40**;
- **Petitto Valentina** che si è vista assegnare **3,5** punti per la laurea in scienze biologiche a fronte del punteggio massimo di **0,7** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l’assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di **2,80**;
- **Urzino Pasquale** che si è visto attribuire punti **0,50** per la voce “*abilitazione e corsi di aggiornamento*” a fronte del punteggio massimo di **0,1** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l’assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di **0,40**.
- **Melaragni Alessandro** che si è visto attribuire **2** punti per le specializ-

zazioni possedute a fronte del punteggio massimo di 0,4 attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 1,60

- **Fischetti Gianluca** che si è visto attribuire 1,5 punti per la seconda laurea posseduta a fronte del punteggio massimo di 0,3 attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 1,20.

- **Mottola Rita** che si è vista attribuire 2 punti per la voce "*specializzazioni, borse di studio o di ricerca*" a fronte del punteggio massimo di 0,4 attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 1,60.

- **Romano Maria Rosaria** che si è vista attribuire 2 punti per la voce "*specializzazioni-borse di studio o di ricerca*" a fronte del punteggio massimo di 0,4 attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 1,60 e 0,5 per la voce "*abilitazione e corsi di aggiornamento*" a fronte del punteggio massimo di 0,1 attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 0,4.

- **Albanese Giuseppe** che si è vista attribuire 2 punti per la voce "*specializzazioni-borse di studio o di ricerca*" a fronte del punteggio massimo

di 0,4 attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 1,60.

- **Muscolo Luisa Anna Adele** che si è vista assegnare 3,5 punti per la laurea in scienze biologiche a fronte del punteggio massimo di 0,7 attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 2,80

Ma non è tutto.

2. Tale *modus procedendi* è, in ogni caso, illegittimo ove si consideri che la Commissione, nel momento in cui procede alla valutazione dei candidati, opera come Collegio **perfetto**, dal momento che la sua attività è rilevante ai fini della valutazione del candidato e non si configura quale attività meramente istruttoria o preparatoria del concorso.

Sul punto, la Giurisprudenza Amministrativa ha costantemente affermato che *“secondo un principio pacifico in giurisprudenza, in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento: essa ha natura di collegio perfetto solo nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (come la fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, la selezione degli argomenti e la redazione delle tracce delle prove scritte, la determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali, la correzione degli elaborati e lo svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso. Solo le*

operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza soltanto di alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione” (Cons. St., Sez. V, 9.03.2012, n. 1347).

III RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

I.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 L. N. 241/90, 5 E 6 DPCM N. 298/94 E 12 DEL D.P.R. N. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. INCOMPETENZA.

La rettifica della graduatoria è stata disposta dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio. Tali operazioni, nella misura in cui hanno portato ad una nuova valutazione tecnico-discrezionale dei titoli dei singoli candidati, sono state eseguite da Organo incompetente dovendo a tanto provvedere la Commissione giudicatrice e non l'Organo deputato ad approvare la graduatoria (C.d.S., V, 12.10.2010, n. 7410).

Meno che mai dai provvedimenti di rettifica impugnati emergono le ragioni sostanziali della disposta rettifica atteso che l'Amministrazione ha ritenuto di poter assolvere tale onere motivazionale unicamente mediante l'invio ai diretti interessati delle motivazioni della rettifica sicché per tal verso risulta violato anche l'art. 3 della L. n. 241/90.

II.- SEGUE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 L. N. 241/90, 5 E 6 DPCM N. 298/94 E 12 DEL D.P.R. N. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMEN-

TO, ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. INCOMPETENZA.

1. Si assume a sostegno della impugnata determinazione n. G12950 di rettifica della graduatoria del concorso pubblico per il conferimento delle sedi farmaceutiche che sarebbero state riscontrate, con riferimento ad alcuni candidati, delle difformità tra quanto indicato nella relativa scheda di valutazione e quanto invece riportato nella graduatoria finale.

Di contro si rileva che, dal raffronto tra la graduatoria originaria che è stata rettificata e le schede ricevute parzialmente a seguito di accesso agli atti, è emerso che:

a) con riferimento alla scheda di valutazione n. 002170 – 12 – 12- 2012-120 (referente Nicola Pellegrino) in nessun errore è incorsa la Commissione nella redazione della originaria graduatoria in quanto il punteggio riportato nella scheda di valutazione è di 42,61 e non di 42,71 come, invece, affermato nel provvedimento di rettifica. Peraltro, per effetto dell'incomprensibile aumento di 0,10 punti, l'associazione è passata dalla posizione n. 171 alla n. 156.

b) con riferimento alla scheda di valutazione n. 000283 – 04 – 12 – 2012 – 120 (referente Paoli Maria Laura) in nessun errore è incorsa la Commissione nella redazione della graduatoria in quanto il punteggio riportato nella scheda di valutazione è di 43,3 e non di 43,9 come invece affermato nel provvedimento di rettifica. Peraltro, per effetto dell'incomprensibile aumento di 0,6 punti, l'associazione è passata dalla posizione n. 111 alla n. 64.

Con riferimento, poi, alle altre posizioni esaminate dalla Commissione, in

esse incluse quelle per le quali è stato operato un ricalcolo del punteggio, nessuna ulteriore censura è possibile formulare in assenza degli atti contenenti l'indicazione delle ragioni del ricalcolo medesimo.

Anche tali operazioni di ricalcolo sono, quindi, illegittime per violazione delle norme indicate in epigrafe e ci si riserva sul punto la proposizione di motivi aggiunti a seguito del deposito degli atti richiamati nel provvedimento impugnato per i quali si opera espressa istanza istruttoria evidenziando sin d'ora come l'operato dell'Amministrazione sia illegittimo, oltre che per incompetenza, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto e violazione di legge.

Soggetti Controinteressati

Tutti i soggetti utilmente collocati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 328 nella graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, approvata con determinazione n. G15435 del 3.11.2014, pubblicata sul BURL n. 90 dell'11.11.2014, del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, rettificata con determinazione n. G12950 del 28.10.2015 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, pubblicata sul BURL n. 88 del 28.10.2015 ed ulteriormente rettificata con determinazione n. G14924 del 2.12.2015 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, pubblicata sul BURL n. 97 del 3.12.2015.

Provvedimento con il quale è stata autorizzata la notifica per pubblici

proclami: Ordinanza n. 1372 del 03.05.2016 del Presidente della Sezione

Prima Quater del TAR Lazio di Roma.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (1260/2015) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."

Sul sito web vanno pubblicati, unitamente al presente avviso, anche il testo integrale del IV ricorso per motivi aggiunti al ricorso RG. n. 1260/2015, l'ordinanza presidenziale n. 1372 del 03.05.2016 e l'elenco nominativo dei soggetti controinteressati.

Avv. Egidio Lamberti

